

SINCERT

Sistema di Gestione Certificato



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA LOMBROSO 120
00168 ROMA-VIA CESARE LOMBROSO, 120 - ☎ 06/35502406-06/35059805-Fax 06/35502409
“CARTESIO- LUXEMBURG”
Codice meccanografico RMIS01100E
www.cartesioluxemburg.net rmtf29000r@istruzione.it
DISTRETTO27 – CIRCOSCRIZIONE XIX – CODICE FISCALE 97049260587

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

IIS VIA LOMBROSO 120
(CARTESIO-LUXEMBURG)

Il presente Regolamento, adottato con delibera del consiglio di istituto n. 54 del 14/12/07, comprende anche come sua parte integrante il Regolamento di disciplina, è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto ed è conforme ai principi e alle norme del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, e sue modifiche e integrazioni, della legge n°59/1997, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, del D.I. n°44/2001 e dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, integrato e aggiornato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235.

SOMMARIO

ART. 1	CONSIGLIO DI CLASSE
ART. 2	ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ART. 3	CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
ART. 4	PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
ART. 5	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ART. 6	ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ART. 7	ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
ART. 8	VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
ART. 9	PUBBLICITA' DEGLI ATTI
ART. 10	CATEGORIE DI ELIGGIBILI NEI SINGOLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 11	DECADENZA
ART. 12	SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
ART. 13	ELEZIONI
ART. 14	SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
ART. 15	DIRITTO DI ASSEMBLEA
ART. 16	ASSEMBLEE STUDENTESCHE
ART. 17	FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
ART. 18	COMITATO STUDENTESCO
ART. 19	ASSEMBLEA DEI GENITORI
ART. 20	COMITATO DEI GENITORI
ART. 21	ORGANO DI GARANZIA
ART. 22	FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE
ART. 23	ACQUISTI E USO DEL MATERIALE DIDATTICO
ART. 24	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
ART. 25	INGRESSI ED USCITE
ART. 26	GIUSTIFICAZIONI
ART. 27	DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
ART. 28	SANZIONI DISCIPLINARI
ART. 29	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
ART. 30	IMPUGNAZIONE E RICORSI
ART. 31	RIFERIMENTI

Art.1

CONSIGLIO DI CLASSE

- a)** Il Consiglio di Classe è composto dai docenti della stessa ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del Consiglio da lui delegato.
- b)** Fanno altresì parte del Consiglio di Classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
- c)** Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.
- d)** Il Consiglio di Classe si riunisce, di regola, almeno quattro volte in un anno scolastico.
- e)** Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
- f)** Le funzioni di segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal D.S. ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso.

Art.2

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- a)** Formula al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica.
- b)** Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
- c)** Accerta le infrazioni degli alunni e stabilisce le relative sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, nell'ambito del Regolamento di disciplina ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti come aggiornato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235 (vedi tabb. A e B).
- d)** Provvede alla valutazione periodica e finale degli alunni. Tale competenza spetta al Consiglio di Classe insediato con la sola presenza dei docenti.

Art.3

CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

- a)** Il Consiglio di Istituto risulta costituito da 19 componenti così suddivisi:
 - 8 rappresentanti del personale docente;
 - 2 rappresentanti del personale non docente;
 - 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - 4 rappresentanti degli studenti;
 - il D.S. come membro di diritto.
- b)** La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei membri è disposta dal D.S.
- c)** Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente.
- d)** Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio stesso su richiesta della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti.
- e)** Per le convocazioni straordinarie l'ordine del giorno è predisposto dai proponenti.
- f)** Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in materia di programma annuale, conto consuntivo e acquisti.
- g)** I rappresentanti del personale docente sono eletti dal personale docente di ruolo e non di ruolo; quelli del personale non docente dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti sono eletti dagli studenti.
- h)** Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
- i)** Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
- l)** Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un non docente, da un genitore e da uno studente.
- m)** Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il DSGA che svolge anche funzioni di Segretario.
- n)** Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
- o)** La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri del Consiglio e mediante affissione all'Albo di apposito avviso.
- p)** Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

- q) La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
- r) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art .4 **PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

- a) Le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche per tutte le componenti della Scuola ed esterne ad essa, salvo nel caso di discussione relativa a singole persone. .
- b) Il pubblico non può intervenire nei lavori del Consiglio se non attraverso mozioni scritte al Presidente da parte del relatore o del presentatore della mozione stessa.
- c) Le mozioni pubbliche verranno esaminate e discusse dopo che il Consiglio ha deliberato l'ordine del giorno della seduta.
- d) La pubblicità delle sedute è rapportata alla disponibilità di spazio. Nella eventualità di una estesa volontà dei genitori, studenti e cittadini di assistere alle sedute del Consiglio, si studierà come regolamentarne la presenza nella maniera più estesa possibile.

Art.5 **ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

- a) L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
- b) Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
- c) È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
- d) Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- e) A parità di voti, la votazione si dovrà ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.
- f) Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votarsi fra i genitori componenti secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art.6 **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

- a) Delibera l'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo, nonché verifica lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal D.S. entro il 30 giugno di ogni anno.
- b) Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere di indirizzo, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- c) Adotta il Regolamento interno.
- d) Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
- e) Delibera i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle attività extracurricolari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione e per la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- f) Promuove contatti con altre Scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze; delibera eventuali iniziative di collaborazione e accordi di rete con esse.
- g) Delibera forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
- h) Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.
- i) Indica i criteri generali relativi al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe.
- l) Sentito il Collegio dei Docenti, formula i criteri generali per disciplinare il funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici e dei laboratori.
- m) Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto.

Art.7
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

- a) Predisporre il programma annuale.
- b) Prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.
- c) Può proporre l'integrazione con altri punti all'o.d.g. delle sedute del C.I.
- d) In caso eccezionale la giunta può assumere deliberare all'unanimità presentando motivata relazione al primo Consiglio di Istituto per la delibera di ratifica.

Art.8
VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

- a) L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- b) Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto e della relativa Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art.9
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- a) Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito Albo della Scuola.
- b) L'affissione all'Albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
- c) I verbali e tutti gli atti scritti preparatori saranno depositati negli uffici della segreteria.
- d) Non sono soggetti o pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.10
CATEGORIE DI ELEGGIBILI NEI SINGOLI ORGANI COLLEGIALI

- a) L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dal D.P.R. 418 spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
- b) L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa legalmente le veci.
- c) L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti qualunque sia la loro età.

Art.11
DECADENZA

I membri eletti e quelli designati i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste nel successivo art. 12.

Art.12
SURROGA DEI MEMBRI CESSATI

- a) Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
- b) In caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive.
- c) I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art.13 ELEZIONI

- a)** Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori.
- b)** Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
- c)** Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
- d)** Le liste dei candidati, che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10; da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10; da 20 elettori ove questi siano superiori a 100.
- e)** Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.
- f)** Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
- g)** Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
- h)** Il voto è personale, libero e segreto.

Art.14 SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

- a)** Le elezioni si svolgeranno secondo quanto stabilito nell'O.M. del 2 settembre 1981 e successive modificazioni.
- b)** Lo svolgimento della propaganda elettorale, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatto al di fuori delle ore di lezione.
- c)** Le elezioni delle rappresentanze dei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
- d)** Le votazioni per il rinnovo totale del C.I. si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo.

Art.15 DIRITTO DI ASSEMBLEA

Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art.16 ASSEMBLEE STUDENTESCHE

- a)** Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della Società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- b)** Le assemblee possono essere di classe o di istituto.
- c)** In relazione al numero degli alunni ed alle disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
- d)** I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
- e)** È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese.
- f)** L'assemblea di istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una giornata, mentre l'assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione.
- g)** L'assemblea di classe o di istituto non può essere tenuta di norma sempre lo stesso giorno della settimana ma, durante l'anno scolastico, va osservato un criterio di rotazione anche nelle singole discipline.
- h)** Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
- i)** A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario o per lavori di gruppo.
- l)** Le assemblee non possono aver luogo negli ultimi 30 giorni di lezione.

Art.17

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

- a)** Il Comitato Studentesco predispone un regolamento sul funzionamento delle assemblee, lo sottopone all'assemblea per l'approvazione e successivamente lo invia in visione al Consiglio.
- b)** L'assemblea di istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di istituto con mandato firmato dalla maggioranza dei rappresentanti di classe o da un terzo degli studenti dell'istituto.
- c)** La richiesta dell'assemblea di istituto dovrà essere presentata al D.S. almeno 5 giorni prima rispetto alla data di convocazione.
- d)** Gli alunni minorenni, sprovvisti della circolare controfirmata dai genitori sulla comunicazione relativa al giorno e all'orario dell'assemblea di istituto, rimarranno a scuola secondo l'orario didattico previsto.
- e)** Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, ovvero i rappresentanti di istituto garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
- f)** L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe.
- g)** La richiesta dell'assemblea va presentata all'ufficio di presidenza almeno due giorni prima, debitamente controfirmata dai docenti interessati; il D.S. ha la facoltà di cambiare la data e/o le ore richieste ove sussistano, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico.
- h)** Nel caso delle assemblee di classe l'autorizzazione dovrà essere riportata sul registro di classe dall'Ufficio di Presidenza e l'insegnante in orario dovrà garantire la sorveglianza degli alunni.
- i)** Nel caso di violazione del regolamento o di impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea di classe, il docente presente deve immediatamente informare il D.S.
- l)** Il D.S. ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle assemblee sia di istituto che di classe.

Art.18

COMITATO STUDENTESCO

Presso l'Istituto è costituito un Comitato Studentesco. Esso è formato dai due rappresentanti, regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro studenti eletti nel Consiglio di Istituto.

Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:

- 1.** formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
- 2.** assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
- 3.** esprime pareri e formula proposte in ordine al Piano di Offerta Formativa (POF). Esso si riunisce preferibilmente in orario non scolastico, su convocazione dei rappresentanti degli studenti eletti nel C.d.I a maggioranza assoluta (tre su quattro), ovvero della maggioranza dei suoi membri, o per richiesta del Dirigente Scolastico.

Art.19

ASSEMBLEA DEI GENITORI

- a)** Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
- b)** I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
- c)** Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il D.S.
- d)** L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe.
- e)** L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o su richiesta firmata da almeno il 10% dei genitori dell'istituto.
- f)** Il D.S. autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
- g)** L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
- h)** L'assemblea, per il proprio funzionamento, deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
- i)** In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in associazioni di classi parallele.
- l)** All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il D.S. e gli Insegnanti della Classe o dell'Istituto.

Art.20 COMITATO DEI GENITORI

Presso l'Istituto è costituito un Comitato dei Genitori. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti dai genitori di ciascuna classe nel proprio seno e da quattro genitori eletti nel Consiglio d'Istituto dei genitori.

Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:

- 1.** formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto dei genitori, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
- 2.** assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto dei genitori, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
- 3.** esprime parere e formula proposte in ordine al Piano di Offerta Formativo(POF);

Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Dirigente Scolastico ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

Art.21 ORGANO DI GARANZIA

E' istituito con un "organo di garanzia", composto dal D.S. che lo presiede (fatta salva la facoltà di delega), da un docente (quello che ha ricevuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il consiglio d'istituto), un rappresentante degli studenti (quello che ha ricevuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il consiglio d'istituto), un rappresentante dei genitori (eletto in elezioni specifiche) e un rappresentante del personale non docente (quello che ha ricevuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il consiglio d'istituto),.

E' prevista l'elezione all'occorrenza di membri supplenti (in caso di indisponibilità per cause di forza maggiore, o di incompatibilità con l'appartenenza al Consiglio d'istituto).

Detto organo ha il compito di esaminare gli eventuali ricorsi degli studenti (vedi art.33) nonché dirimere controversie relative all'applicazione del regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia rimane in carica per tre anni (parallelamente al consiglio d'istituto); qualora uno dei membri decada prima della scadenza del triennio, si procede alla surroga o, in mancanza, a nuove elezioni.

Art.22 FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

a) I libri delle biblioteche sono a disposizione di tutti gli alunni, del personale insegnante e non insegnante, dei genitori.

Alcuni libri non possono essere dati in prestito (enciclopedie, dizionari, libri rari e particolari monografie).

b) I responsabili dei Dipartimenti presentano le proposte di acquisto di nuovi libri da sottoporre al D.S.

c) Il responsabile della biblioteca elabora il regolamento interno della biblioteca, che entra in vigore una volta approvato e controfirmato dal D.S.

Art.23 USO LABORATORI/AULE SPECIALI. ACQUISTI E USO DEL MATERIALE DIDATTICO

a) I docenti consegnatari dei singoli laboratori/aule e/o responsabili di progetti didattici speciali sono tenuti a presentare entro la data che sarà comunicata entro la fine dell'anno scolastico in corso, con apposita circolare, ogni loro richiesta in ordine alle specifiche esigenze di materiali/strumenti per l'anno scolastico successivo.

b) Tutti i docenti e il personale tecnico, che utilizzano un laboratorio/aula speciale, sono responsabili degli strumenti e dei materiali loro affidati ad inizio anno scolastico e sono tenuti a riconsegnarli al termine dello stesso, secondo le procedure indicate da apposita circolare.

c) Per i materiali accidentalmente rovinati o rotti gli stessi docenti consegnatari dovranno stilare un apposito verbale che, assieme all'oggetto danneggiato(o a ciò che ne resta), dovrà essere consegnato al D.S. per l'avvio della pratica di scarico.

d) I docenti responsabili e consegnatari dei singoli laboratori e/o aule speciali elaborano un regolamento interno di uso di detti locali, che entra in vigore una volta approvato e controfirmato dal D.S.

e) La Commissione Tecnica (GLR o Gruppo di Lavoro Ristretto), presieduta e nominata dal D.S., comprende come membri di diritto il DSGA, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, l'eventuale Funzione strumentale per il supporto tecnologico e i coordinatori dei dipartimenti cui afferiscono i responsabili dei laboratori.

f) Il D.S., per l'esame dei preventivi di acquisto, si avvale di almeno due membri della commissione tecnica ed eventualmente dei singoli responsabili dei laboratori.

Art.24

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

- a)** I viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante delle programmazioni di ogni singolo docente e della programmazione didattico -educativa della classe; essi rappresentano un'opportunità, non un obbligo.
- b)** Il collegio dei docenti, tenuto conto dei criteri generali formulati dal consiglio di istituto, avanza proposte in merito all'individuazione delle mete dei viaggi di istruzione entro il mese di settembre
- c)** Il D.S nomina una commissione viaggi composta da uno o più docenti designati dal collegio, da 1 genitore e da 1 alunno designati dal C.I. e dal DSGA (o da un suo delegato), che si incaricherà sia della formulazione operativa delle mete che dell'organizzazione dei viaggi.
- d)** Le proposte nel merito sono sottoposte ai rispettivi Consigli di Classe per le competenze loro attribuite (scopi didattici e accompagnamento). Dopo che il C.I. avrà deliberato i criteri generali per l'effettivo svolgimento ed eventuali sovvenzioni ad alunni in difficoltà economiche, la commissione viaggi, unitamente al DSGA (o ad un suo delegato), cura l'organizzazione dei viaggi stessi.
- e)** Le visite guidate di 1 giorno, programmate dai docenti al momento della programmazione individuale, ed anch'esse inserite nella programmazione didattico-educativa della classe, si svolgeranno secondo le modalità indicate dal docente responsabile, dovranno comunque essere approvate dai restanti docenti appartenenti al Consiglio di Classe in orario nel giorno previsto per la visita, e portate a conoscenza dei genitori che dovranno firmare l'apposito modulo di autorizzazione.
- f)** Di norma (e salvo eccezioni deliberate dal consiglio di classe) le visite guidate di un giorno non potranno superare il limite di 10 all'anno, secondo un calendario di massima che sarà predisposto dal consiglio di classe.

Art.25

INGRESSI ED USCITE; RICREAZIONE

- a)** Gli alunni entrano a scuola alle ore 8.00
- b)** Gli alunni sono ammessi in classe fino alle ore 8.10 per motivi legati a traffico e/o ritardo di mezzi pubblici.
- c)** Gli alunni giunti a scuola con ritardo dopo le ore 8.10 saranno ammessi solo al termine della prima ora di lezione con permesso dell'ufficio della Presidenza. Il ritardo è consentito per un massimo di quattro volte per quadrimestre (o comunque per un massimo di otto volte durante l'anno); tale ritardo dovrà essere annotato dai docenti sul registro di classe con la dicitura ingresso alla 2^a ora.
- d)** Dopo l'inizio della seconda ora di lezione nessun alunno potrà essere ammesso nella scuola, ad eccezione di chi arriva in ritardo con giustificato motivo oppure accompagnato da un genitore; l'ingresso in terza ora è concesso solo eccezionalmente e deve essere autorizzato per tutti dall'ufficio di Presidenza.
- e)** I genitori degli alunni che risiedono fuori dal comune di Roma o comunque molto distanti dall'Istituto che non ritenessero affidabili gli orari dei mezzi di trasporto utilizzati dai loro figli, possono, all'inizio dell'anno scolastico, presentare una richiesta preventiva che permetta allo studente di entrare in ritardo fino alle ore 8.20 senza aspettare l'inizio della 2^a ora. Tale richiesta è valutata attentamente ed eventualmente accolta dal D.S. in caso di necessità effettiva.
Comunque dopo le ore 8.20 il ritardo verrà considerato secondo il punto c).
- f)** Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica debbono recarsi nel locale messo a loro disposizione, salvo diversa autorizzazione dei genitori .
- g)** Sono consentite per ogni alunno, sia minorenni che maggiorenni, un numero massimo di 6 uscite anticipate all'anno, indipendentemente dalla motivazione (visite mediche, motivi familiari, ecc.).
Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati da uno dei due genitori, o da altra persona maggiorenne delegata preventivamente, all'inizio dell'anno scolastico, alla quale gli alunni possono essere affidati.
La suddetta delega può essere sottoscritta preventivamente all'inizio dell'anno scolastico in segreteria didattica alla presenza del genitore. Solo in caso di assoluta necessità il genitore dell'alunno minorenni può far pervenire la richiesta di uscita anticipata via fax corredata da copia di documento di identità.
Gli alunni maggiorenni invece, nel caso in cui ci sia effettivo bisogno, debbono preventivamente presentare all'ufficio di presidenza la richiesta dove si motivi l'uscita anticipata, richiesta che, ove possibile, dovrà essere documentata con certificati medici o istituzionali di altro genere.
Non sono consentite per nessun motivo uscite anticipate negli ultimi 30 giorni di lezione.
Tutte le uscite anticipate debbono avvenire durante il cambio dell'ora.
- h)** Gli alunni che devono entrare alla seconda ora possono trattenerli nel locale messo loro a disposizione, sotto la sorveglianza dell'ufficio di presidenza coadiuvata dai collaboratori scolastici in servizio al centralino.
- i)** Durante la ricreazione la sorveglianza delle aule, dei corridoi e degli altri locali interni ed esterni della scuola, è effettuata dai docenti in orario, secondo turni appositamente predisposti dall'Ufficio di presidenza, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio.

Art.26

GIUSTIFICAZIONI

- a)** Ogni assenza ed ogni ingresso alla 2^a ora devono essere giustificati qualunque ne sia la causa.
- b)** La giustificazione dell'assenza sarà accettata solo se prodotta sull'apposito libretto: lo studente che abbia compiuto il 18° anno di età assume la responsabilità delle proprie giustificazioni.
- c)** Le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione.
- d)** Le assenze che si prolungano per più di 5 giorni debbono essere giustificate sull'apposito libretto e accompagnate da certificazione medica che attesti l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni. In caso di assenze prolungate per motivi di famiglia (e sempre oltre il 5° giorno), il genitore dovrà preventivamente comunicarle per iscritto alla segreteria didattica, che provvederà ad informarne il coordinatore di classe.
- e)** Non è ammesso alcun ritardo nell'eventuale presentazione del certificato medico. L'alunno sprovvisto di certificato non sarà ammesso in classe e sarà avvisata la famiglia che provvederà a prelevare il figlio.
- f)** I ritardi debbono essere giustificati esclusivamente nell'ufficio di presidenza.

Art.27

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Punto 1 – PREAMBOLO

1. La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Punto 2 – DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. L'alunno maggiorenne che non desidera che le informazioni che lo riguardano vengano comunicate alla famiglia, dovrà farne esplicita domanda motivata in segreteria didattica, specificando che è venuto meno anche il rapporto di dipendenza economica ed eventualmente di convivenza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività opzionali e tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche, integrative e complementari sono organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e di vita degli studenti.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con

handicap;

c) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;

d) offerte formative aggiuntive e integrative,; anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.

Punto 3 – DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, osservando quanto previsto da questo Regolamento circa assenze, giustificazioni, ritardi, uscite anticipate.

2. E' fatto obbligo a tutti gli alunni di partecipare, oltre alle lezioni, a tutte le attività didattiche programmate dal consiglio di classe, all'interno o all'esterno della scuola.

3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al punto 1.

5. È severamente vietato fumare all'interno della scuola. In caso di inosservanza saranno erogate le sanzioni previste dalla legge.

6. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dalla scuola. Durante le lezioni i telefoni cellulari devono essere tenuti spenti, salvo in casi eccezionali e su espressa autorizzazione del docente, pena il ritiro da parte dei docenti e la restituzione al termine della giornata ai genitori dei minorenni o agli stessi alunni se maggiorenni.

7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

8. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le tecnologie e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Qualsiasi danno da loro provocato o a loro ascrivibile verrà addebitato loro se maggiorenni, alle rispettive famiglie se minorenni. Qualora il danno fosse ascrivibile ad una classe, ma non fosse stato possibile individuare il responsabile, l'intera classe si farà carico del risarcimento, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da essa conosciuto. Quest'ultimo caso non si configura come sanzione disciplinare, ma unicamente ai fini del risarcimento del danno.

9. Gli alunni sono tenuti a custodire con cura i propri beni. La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

Art.28

SANZIONI DISCIPLINARI

Punto 1- DISCIPLINA

1. I comportamenti contrari ai doveri richiamati al punto 3 dell'art.27 si configurano come mancanze disciplinari e sono quindi soggetti a sanzioni irrogate dagli organi indicati dalle tabelle A,B,C.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. E' vietato ogni linguaggio offensivo di qualsiasi credenza religiosa.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate "alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni sono sempre adottati dal consiglio di classe competente nella sua composizione integrale. Alla delibera da adottarsi a maggioranza dei componenti, non possono prendere parte, qualora ne siano membri, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare.

8. Contro la sanzione è ammesso il ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia.

- 9.** Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto del coordinatore di classe con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 10.** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 11.** Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 12.** Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
- 13.** Nel caso di cui al comma precedente, è ammesso il ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia, i cui membri facenti parte del Consiglio d'istituto, con eccezione del D.S., saranno sostituiti da membri supplenti, appositamente eletti con procedura di urgenza.
- 14.** Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 15.** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 16.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Punto 2- SANZIONI DISCIPLINARI

- 1.** Le violazioni dei doveri previsti dall'articolo 27 danno luogo secondo le modalità della mancanza, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle sanzioni previste nelle Tabelle A, B, C allegate. La nota sul registro di classe viene apposta, secondo criteri di gradualità, per mancanza ai doveri relativi alla frequenza e all'impegno, per comportamenti che disturbino l'attività didattica della classe, per atti non conformi ai doveri di correttezza e lealtà inerenti alla vita in comunità, per mancanza di rispetto nei confronti dei propri pari, dei docenti, del capo d'Istituto, degli operatori scolastici.
- 2.** Per eventuali sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica, si tiene conto delle note individuali relative al disturbo dell'attività didattica della classe, agli atti non conformi ai doveri di correttezza e lealtà inerenti alla vita in comunità, alla mancanza di rispetto nei confronti dei propri pari, dei docenti, del capo d'Istituto, degli operatori scolastici.
- L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi vengono inflitti per una violazione molto grave dei doveri di cui al precedente comma o in caso di almeno quattro violazioni segnalate con note individuali segnalate sul registro di classe.
- L'allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni viene inflitto se i fatti ed i comportamenti di cui al comma precedente assumono particolare gravità per azioni ed illeciti che hanno rilevanza penale.
- 3.** L'intera classe (esclusi eventuali assenti), in quanto considerata complice, può essere tenuta al risarcimento dei danni di cui non è stato possibile individuare il responsabile, anche a causa della mancata testimonianza dei compagni, ma non può essere soggetta a sanzioni di tipo disciplinare.
- 4.** Le note apposte sul registro di classe per mancanza ai doveri relativi alla frequenza (giustificazioni, ritardi e uscite anticipate) saranno oggetto di comunicazione scritta da riportare firmata alla famiglia per gli alunni minorenni e comunque sanzionate con una multa di 10 euro che entreranno nel fondo delle attività integrative destinate agli alunni.
- 5.** Le note apposte sul registro di classe per mancanza ai doveri relativi all'impegno (mancanza del materiale didattico) saranno oggetto di comunicazione scritta alla famiglia degli alunni minorenni, da riportare firmata, e comunque sanzionate, alla quarta infrazione, con una multa di 10 euro, che entreranno nel fondo del funzionamento didattico, commutabile in una attività socialmente utile.
- 6.** Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. Costituisce circostanza attenuante il comportamento assolutamente irreprensibile dell'alunno sul piano disciplinare nell'anno in corso ed eventualmente nell'anno precedente.
- Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:
- la persistenza e/o la ricorrenza;
 - precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato;
 - l'entità, morale o materiale, del danno prodotto.

7. Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio la famiglia dello studente è tenuta a risarcirne la Scuola e/o la persona lesa.
8. A richiesta dello studente è possibile eventualmente convertire tutte le sanzioni previste dal presente regolamento in attività a favore dell'istituzione scolastica proposte dall'organo che ha competenza ad irrogarle.

Punto 3- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' E ACCOGLIENZA

1. Al momento della conferma dell'iscrizione a giugno per quanto riguarda i genitori dei nuovi iscritti, e comunque, per tutti, non oltre il momento del ritiro del libretto delle giustificazioni, i genitori e gli alunni dovranno sottoscrivere un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Il testo del Patto, elaborato dal D.S. , dal DSGA, dai docenti dell'Ufficio di presidenza e dai rappresentanti dei genitori e degli studenti presenti nella Giunta Esecutiva, sarà approvato dal Consiglio d'Istituto entro e non oltre il 31 maggio 2008.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del Patto verrà consegnata ed illustrata a genitori ed alunni una copia del presente Regolamento d'istituto, della Carta dei servizi e del Piano dell'Offerta Formativa della scuola.
4. Il Regolamento d'istituto, la Carta dei servizi, il Piano dell'Offerta Formativa della scuola e il testo del Patto di corresponsabilità saranno accessibili mediante pubblicazione all'Albo e sul sito web della scuola.

Art.29

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Per quanto concerne le sanzioni non comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 28 punto 2, commi 4 e 5.
2. E', comunque, sempre facoltà del capo d'istituto convocare i genitori, o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.
4. Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del capo d'istituto o su richiesta di altro studente, di un genitore, di un docente o di altro operatore della Scuola.
5. Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato sulla possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, di una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal collaboratore del dirigente e dal coordinatore della didattica della sede in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro un limite massimo di quindici giorni dalla contestazione; trascorsi inutilmente i quindici giorni dalla data della contestazione, il procedimento si intende estinto.
7. Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro di classe. I provvedimenti, adeguatamente motivati, devono essere notificati alle famiglie.
8. Per l'irrogazione di sanzioni che prevedano il risarcimento del danno (determinato da dolo o da inosservanza di disposizioni dei docenti, degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici), il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del capo di istituto o su richiesta di un docente o di altro operatore della scuola, previa constatazione del danno e relativa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.
9. Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato dell'entità specifica del risarcimento richiesto, della possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal collaboratore del dirigente e dal coordinatore della didattica della sede in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione. E' possibile per l'interessato scegliere di chiudere il procedimento senza ulteriori sanzioni, provvedendo all'immediato risarcimento, ridotto in questo caso di 1/3, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto. In caso contrario il consiglio di classe entro e non oltre quindici giorni dalla data della contestazione provvederà a irrogare la sanzione pari all'intero importo relativo al danno e ad informarne per iscritto la famiglia.
10. Qualora il danno fosse ascrivibile con evidenza ad una o più classi, ma non fosse stato possibile individuare il responsabile, il procedimento, limitatamente al risarcimento del danno, si intende applicato all'intera classe/i, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da essa/e conosciuto ed indicato.

Art.30
IMPUGNAZIONI E RICORSI

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui al punto1, commi 7 e 8, 12 e 13, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' apposito organo di garanzia interno alla scuola.

Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente:

- Sia personalmente coinvolto nel procedimento
- Sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
- Faccia parte del Consiglio di Classe o del Consiglio d'istituto che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.

A tal fine, per ciascuna categoria viene designato un membro supplente.

2. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suodelegato.

Art.31
RIFERIMENTI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente specificato o stabilito nel presente Regolamento si fa riferimento ai D.P.R. 31.5.74 n. 416, 417, 419, 420, alla C.M, 16.4.75 n. 105, al D.I. 28.5.75, al Testo Unico del 1994 per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Istituto, al D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, e sue modifiche e integrazioni, alla legge n°59/1997, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, al D.I. n°44/2001, allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, e modificato ai sensi del D.P.R. 21 novembre 2007, n.235.

TABELLA A-Infrazioni disciplinari NON GRAVI

DOVERI (art.3 dello statuto)	COMPORTEMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai “doveri”	QUANDO scatta la sanzione?	QUALE SANZIONE?	CHI Accerta e stabilisce?	COME? procedure
FREQUENZA REGOLARE	-assenze ingiustificate -ritardi oltre il consentito -uscite anticipate oltre il consentito -ritardi al rientro in classe, dopo l'intervallo o al cambio di ora	Ogni volta, a partire dalla seconda infrazione	Nota sul registro di classe + comunicazione scritta alla famiglia + lavoro socialmente utile	Docenti/coordinatore e/o ufficio di presidenza	I docenti comunicano al coordinatore di classe le infrazioni avvenute durante le loro lezioni. Nel caso di ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio dell'ora, l'infrazione deve essere annotata sul registro di classe. Il coordinatore di classe (per le giustificazioni e i ritardi nel rientro in classe) e l'ufficio di presidenza (per i ritardi, le relative giustificazioni e le uscite anticipate) informano per iscritto i genitori ed erogano la sanzione. Contro quest'ultima è ammesso l'appello all'organo di garanzia.
IMPEGNO REGOLARE	-mancato possesso dei libri e del materiale didattico delle discipline in orario - mancata effettuazione dei compiti assegnati per casa	a) Subito, ogni volta b) A partire dalla quarta nota	a) Nota sul registro di classe b) Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia	a) I docenti per le note sul registro di classe b) Il coordinatore per le comunicazioni alle famiglie.	I docenti comunicano al coordinatore di classe le infrazioni avvenute durante le loro lezioni ed il coordinatore le annota su un'apposita griglia. Alla quarta nota, ne dà comunicazione all'ufficio di presidenza e d'intesa con esso provvede alla comunicazione alle famiglie.
RISPETTO DEGLI ALTRI	-Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti -interventi inopportuni durante le lezioni -non rispetto del materiale altrui -atti o parole che tendono consapevolmente ad emarginare altri studenti e/o ad offendere credenze religiose degli altri	a) Subito, ogni volta b) Alla terza nota	a) Nota sul registro di classe b) Ammonizione scritta sul registro del D.S. o del suo delegato e comunicazione scritta alla famiglia con diffida	a) I docenti (sentiti eventuali testimoni) per le note sul registro di classe e le comunicazioni alle famiglie b) Il D.S. (sentito il coordinatore)	Il coordinatore di classe, una volta che lo studente ha raggiunto il n° di infrazioni previsto per la sanzione, avvisa il D.S. che invia allo studente e alla famiglia la contestazione di addebito e convoca il consiglio di classe. Il consiglio di classe definisce la sanzione e comunica la decisione alla famiglia dello studente. Il coordinatore accerta che la comunicazione alla famiglia sia stata ricevuta e che la sanzione erogata sia stata effettivamente applicata. Contro quest'ultima è ammesso l'appello all'organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	-violazioni volontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati -lanci di oggetti non contendenti	c) Alla quarta nota	c) Allontanamento dalle lezioni per 1 giorno o (in caso di recidiva) fino a 15 giorni	c) Il consiglio di classe	

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	-mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente a cura del singolo e/o della classe	a) Subito, ogni volta b) Alla terza nota	a) Nota sul registro di classe b) Nota sul registro di classe + comunicazione scritta alla famiglia + multa di 10 euro o ripristino a spese dello studente della pulizia dell'ambiente	a) I docenti (sentiti eventuali testimoni) per le note sul registro di classe e le comunicazioni alle famiglie. b) Il coordinatore per l'erogazione della eventuale multa	I docenti comunicano al coordinatore di classe le infrazioni avvenute durante le loro lezioni ed il coordinatore le annota su una apposita griglia. Alla terza nota, il coordinatore ne dà comunicazione all'ufficio di presidenza e d'intesa con esso provvede all'erogazione della multa. Contro quest'ultima è ammesso l'appello all'organo di garanzia.
	-incisione di banchi/porte -danneggiamento colposo (causato per inosservanza delle regole) delle attrezzature di laboratorio ecc. -scritte sui muri, porte e banchi	a) Subito, ogni volta b) Alla seconda nota	a) Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia b) Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia + multa corrispondente al risarcimento del danno o al ripristino a spese dello studente della struttura e/o attrezzatura danneggiata	a) I docenti (sentiti eventuali testimoni) per le note sul registro di classe e le comunicazioni alle famiglie. b) Il coordinatore per l'erogazione della eventuale multa	I docenti comunicano al coordinatore di classe le infrazioni avvenute durante le loro lezioni ed il coordinatore le annota su un'apposita griglia. Alla seconda nota, il coordinatore ne dà comunicazione all'ufficio di presidenza e d'intesa con esso provvede all'erogazione della multa. Contro quest'ultima è ammesso l'appello all'organo di garanzia.
RISPETTO PER LE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE	- infrazione alle norme che regolano il parcheggio dei motocicli e/o delle automobili	Alla terza infrazione	Multa di 10 euro	Il D.S., sentiti eventuali testimoni e l'interessato	Il D.S. annota su un'apposita griglia le infrazioni. Alla terza infrazione provvede all'erogazione della multa e alla comunicazione alla famiglia.
	- utilizzo del telefono cellulare, ecc.	a) Ogni volta b) Alla terza infrazione	a) sequestro e restituzione solo al termine della giornata al genitore dell'alunno minorenne o all'alunno maggiorenne b) idem + multa di 10 euro	a) I docenti e D.S. b) Il D.S.	Il D.S. annota su un'apposita griglia le infrazioni. Alla terza infrazione provvede all'erogazione della multa e alla comunicazione alla famiglia.

<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<p>-danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre)</p>	<p>Alla prima infrazione</p>	<p>Sospensione immediata da 2 a 15 giorni, a secondo della gravità e delle conseguenze del fatto + una multa corrispondente al risarcimento del danno o al ripristino a spese dello studente della struttura e/o attrezzatura danneggiata. In caso di recidiva, la sanzione è aggravata.</p>	<p>Il consiglio di classe se la sospensione è da 2 a 15 giorni.</p>	<p>Il D.S. accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, invia allo studente e alla famiglia la contestazione di addebito e convoca il consiglio di classe dello studente che ha commesso l'infrazione. Il consiglio di classe (docenti, rappr. degli studenti e dei genitori-se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti) decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica e decide l'entità della sanzione e comunica la decisione alla famiglia dello studente. Il coordinatore accerta che la comunicazione alla famiglia sia stata ricevuta e che la sanzione erogata sia stata effettivamente applicata. Contro quest'ultima è ammesso l'appello all'organo di garanzia.</p>
<p>RISPETTO DI STRUTTURE E DI ATTREZZATURE</p>			<p>In casi di particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale, sospensione superiore a 15 giorni, eventualmente anche sino al termine dell'anno scolastico, all'esclusione dallo scrutinio ed alla non ammissione all'Esame di Stato.</p>	<p>Il consiglio di istituto se la sospensione è superiore a 15 giorni e/o comporta l'esclusione dallo scrutinio ed la non ammissione all'Esame di Stato.</p>	

TABELLA C –Infrazioni disciplinari SANZIONABILI SECONDO NORME DI LEGGE

DOVERI (art.3 dello statuto)	COMPORTEMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai “doveri”	QUANDO scatta la sanzione?	QUALE SANZIONE?	CHI Accerta e stabilisce?	COME? procedure
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	Infrazione al divieto di fumare all’interno dell’edificio scolastico	Ad ogni accertamento dell’infrazione	Multa da 27,50 a 275 euro (minimo effettivo da pagare: euro 55, raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza)	Funzionari incaricati all’osservanza della norma	Chiunque ravvisi l’infrazione, con testimoni, avvisa immediatamente il funzionario incaricato, che ascoltati i testimoni e l’interessato, provvederà all’erogazione della sanzione e alla comunicazione alla famiglia e all’autorità preposta..